

# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

**COPIA**

CODICE ENTE: 10817 1  
DELIBERAZIONE N° 26

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Sessione straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica**

N° 26 del 06.11.2013

Oggetto: **REVOCA DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 27/06/2013 AVENTE AD OGGETTO: “TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): MODALITÀ DI RISCOSSIONE PER L’ANNO 2013 (ART. 10 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013 N. 35)”.**

L’anno **DUEMILATREDICI** addì **SEI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20.00** nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:

		PRESEN.	ASSENTI
1) LUPI PIERA	SINDACO	X	
2) BERTOLETTI MARCO	CONSIGLIERE MAG.		X
3) ALBERTI MANUELA	CONSIGLIERE MAG.	X	
4) NAVARRA FABIO	CONSIGLIERE MAG.	X	
5) PICCININI GIOVANNI	CONSIGLIERE MAG.	X	
6) RONGONI ANTONIO	CONSIGLIERE MAG.	X	
7) DELLABONA DANIELE	CONSIGLIERE MAG.	X	
8) CONZADORI CLAUDIA	CONSIGLIERE MAG.	X	
9) CAPRA PIETRO	CONSIGLIERE MAG.		X
<b>Totali</b>		<b>7</b>	<b>2</b>

Partecipa all’adunanza l’infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE**, Sig.ra Dott.ssa **PELIZZONI CLAUDIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza, la **Dott.ssa PIERA LUPI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Si dà atto che è presente in aula l'Assessore Esterno Sig. Rossi Luigi che ha diritto di parola, ma non di voto;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO :

- **CHE** nel Comune di Volongo la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012, veniva effettuata attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria:
  - \* TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507 del 13/11/1993);
  - \* (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);
  - \*5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);
- **CHE** con le seguenti deliberazioni veniva disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012 :
  - \* delibera di C.C. n. 17 del 24/02/1995 e s.m.i.: regolamento tarsu;
  - \* delibera di C.C. n. 17 del 16/07/2012: costi del servizio e tariffe tarsu;
- **CHE la riscossione 2012** veniva effettuata attraverso il Concessionario della Riscossione Equitalia Nord spa;

### TENUTO CONTO:

- **CHE** con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

- **Delle norme transitorie 2013** previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n.64, dalle quali risulta in sintesi:

- 1) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITÀ DI PAGAMENTO GIÀ UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO
- 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

6) NON È POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

**DATO ATTO** che in esecuzione delle succitate disposizioni questo ente con atto consiliare n. 15 del 27/06/2013, esecutivo ai sensi di legge, determinava una unica rata avente scadenza **dicembre 2013** per il versamento della Tares;

**DATO ATTO:**

- che in sede di conversione al Senato, in data 24 ottobre 2013, è stato convertito in legge con diverse modificazioni, il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

- che tale conversione in Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29/10/2013;

- che all'art. 5, comma 4, è stato aggiunto, tra l'altro il comma 4 quater che letteralmente prevede:  
*“4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”*

**RICHIAMATA** la delibera n. 80 del 28/10/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale propone a questo Consiglio Comunale di stabilire che per l'anno 2013 si continui ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 in virtù della DEROGA prevista al comma 4-quater, art. 5 del D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con Legge 124 del 28 ottobre 2013 n. 124;

**DATO ATTO** che il Revisore dei conti, Dott. Sentati Stefano, con nota assunta al prot. 5465 del 30/10/2013, ha espresso parere favorevole all'applicazione del regime TARSU per l'anno 2013;

**EVIDENZIATO** che è intenzione del Comune di **VOLONGO** applicare LA DEROGA prevista al **comma 4-quater, art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, n. 124** (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

**DATO ATTO:**

- **CHE sono fatti salvi la maggiorazione** prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
- **CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012** con riferimento al regime di prelievo **TARSU**, in quanto compatibili;
- **CHE resta confermata l'applicazione tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;

**VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013**, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, **è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti:

**DELIBERA**

**1) di applicare LA DEROGA** prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), **e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente:**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

**2) di dare atto** che alla determinazione dei costi del servizio e relative tariffe TARSU 2013 si procederà unitamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013;

**3) di dare atto che** la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo verrà assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

**4) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione** prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, **nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;**

**5) di stabilire che per l'anno 2013** il versamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani venga effettuato in tre rate con le seguenti scadenze:

\* 1^ rata: luglio 2014

\* 2^ rata: settembre 2014

\* 3^ rata: novembre 2014

**6) di stabilire la revoca** della propria deliberazione n. 15 del 27/06/2013 avente ad oggetto: "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES): modalità di riscossione per l'anno 2013 (art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35)";

**7) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012** con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;

**8) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

**9) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali:**

- **(5%) ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

**10) di dare atto** che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

**11) di inviare** la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**12) di dichiarare**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO PRESIDENTE**

Dott.ssa Piera Lupi



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Pelizzoni Claudia

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124, comma 1, D. Lgs. 267/00)**

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.

Volongo, li 11/11/2013



Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 11/11/2013



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Pelizzoni Claudia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Il Segretario Comunale